

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Giulio Gerli:

Premesso che il D.Lgs. n.118/2011 detta apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Ai sensi degli artt.11-bis e segg. del D.Lgs. n.118/2011, come introdotto dall'articolo 1 del D.Lgs. n.126/2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel Principio contabile applicato del Bilancio Consolidato, di cui all'Allegato 4/4;

Il sopraccitato Principio contabile, al paragrafo 3, indica le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, tra cui quello della approvazione da parte della Giunta Comunale di due distinti elenchi concernenti:

1. Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (G.A.P.: Gruppo Amministrazione Pubblica/G.P.L.: Gruppo Pubblico Locale);
2. Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel Bilancio Consolidato (Perimetro di Consolidamento);

Sulla base di quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. n.118/20118, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante*
- c) . I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, il Bilancio Consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

Il Bilancio Consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL;

Al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. n.118/2011 (aggiornato dal D.M. del 11/08/2017 e dal D.M. del 29/08/2018), possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento gli enti/società nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 19/12/2024 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie (al 31.12.2023) ex art.20 del D.Lgs. n.175/2016;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.82 del 05/09/2024 con la quale è stato definito il perimetro del G.A.P./G.P.L. del Comune di Striano ed individuato il perimetro di consolidamento relativo all'esercizio 2023;

Dato atto che, con il D.M. del 11/08/2017 ed il D.M. del 29/08/2018 sono state apportate modificazioni al Principio contabile - Allegato 4/4 - al D.Lgs. n.118/2011;

Dato atto altresì, che l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano, in cui il Comune di Striano aveva una quota di partecipazione pari allo 0,62%, ha cessato la propria attività il 30/09/2018;

Con la Legge Regionale n. 15 del 2 dicembre 2015 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", la Regione Campania ha individuato un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale, suddiviso in 5 Ambiti distrettuali denominati: Ambito distrettuale Napoli, Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano, Ambito distrettuale Sele, Ambito distrettuale Caserta, Ambito distrettuale Calore Irpino. Il soggetto di governo dell'ambito unico regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC), istituito con la suddetta legge, a cui aderiscono obbligatoriamente tutti i Comuni del

territorio Campano.

Ritenuto necessario effettuare l'aggiornamento dei componenti del perimetro di gruppo (G.A.P./G.P.L.) del Comune di Striano, nonché individuare quelli da inserire o meno nel perimetro del consolidamento 2024;

Verificato che gli organismi, gli enti strumentali e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 e dal principio contabile applicato 4/4, sono individuati come segue:

- **Consorzio ASMEZ**: Ente strumentale partecipato - Quota di partecipazione **0,12%**;
- **Agenzia per lo Sviluppo del Sistema territoriale della Valle del Sarno Società S.p.a.** a capitale pubblico - società partecipata con una quota dello **0,85%**;
- **ATO Napoli 3 (Ente d'ambito)**, consorzio obbligatorio per la cooperazione fra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale n. 3 della Campania - quota di partecipazione pari allo **0,77%**;
- **Ente Idrico Campano**, consorzio obbligatorio con una quota dello **0,143%** - € 0,50 per abitante residente.

PERIMETRO DI GRUPPO (G.A.P./G.P.L.)	
RAGIONE SOCIALE	QUOTA POSSEDUTA
<u>Consorzio ASMEZ</u>	0,12%
<u>Agenzia per lo Sviluppo del Sistema territoriale della Valle del Sarno Società S.p.a.</u>	0,85%
<u>A.T.O. Napoli 3</u>	<u>Consorzio obbligatorio</u> per la cooperazione fra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale n. 3 della Campania - quota di partecipazione pari allo 0,77%;
<u>Ente Idrico Campano</u>	<u>Consorzio obbligatorio</u> quota di partecipazione pari allo 0,143%; € 0,50 per abitante residente

Dato atto che i predetti Enti e Società non possono essere inseriti nel perimetro del consolidamento ai fini della redazione del Bilancio Consolidato per irrilevanza, in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1% ;

Acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visti il D.Lgs. n.267/2000; il D.Lgs. n.118/2011, con particolare riguardo al 4/4, e gli allegati principi contabili applicati; il vigente Statuto comunale; il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

Con voti favorevoli unanimi, resi dagli aventi diritto.

DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente trascritta;
2. **Di individuare**, per quanto esposto nella premessa del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Striano, secondo i criteri di cui all'All. 4/4 del d.lgs. 118/2011, i seguenti organismi partecipanti e società:
 - Consorzio ASMEZ: Ente strumentale partecipato - Quota di partecipazione 0,12%;
 - Agenzia per lo Sviluppo del Sistema territoriale della Valle del Sarno Società S.p.a. a capitale pubblico- società partecipata con una quota dello 0,85%;

- ATO Napoli 3 (Ente d'ambito), consorzio obbligatorio per la cooperazione fra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale n 3 della Campania - quota di partecipazione pari allo 0,77%;
- Ente Idrico Campano, consorzio obbligatorio, quota di partecipazione pari allo 0,143% - € 0,50 per abitante residente.

3. **Di prendere atto che** i sopraelencati enti e società non devono essere inclusi nel perimetro di consolidamento, in quanto le quote di partecipazione dell'Ente sono inferiori all'1% e quindi irrilevanti ai fini del consolidamento dei Bilanci, previsto dal principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato- All. 4/4 del D.lgs. 118/2011.
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione, con voti unanimi, resi dai partecipanti in forma palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legge 18 agosto, 2000.